



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARI

Procedura di V.I.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Legge Regionale 14 giugno 2007 n. 17, recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, giusta disposizione dell’art. 2 ha delegato, a far data dal 1° luglio 2007, alle province competenti per territorio le funzioni in materia di procedura di V.I.A. e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01.

Richiamati:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28.12.09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;

Vista la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- con nota del 24.05.2012, in atti al prot. n. 88229 del 25.05.2012, la società Industria Molitoria Mininni s.r.l. con sede legale ed operativa in Altamura alla via Graviscella, c.s. n. 1448 presentava istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto di ammodernamento, adeguamento tecnologico ed ampliamento di un complesso molitorio esistente, identificato in catasto al foglio di mappa n. 153, p.lla 59;
- nella stessa istanza il proponente precisava che l’area di intervento del progetto in esame ricade nella Rete Natura 2000 IT9120007 e nella Rete IBA n. 135 “Murge” ed è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 4 co. 3 della L.R. n. 11/2001 e a Valutazione di Incidenza Ambientale;
- con nota prot. n. 94549 del 04.06.2012 il Servizio scrivente invitava la Società proponente a regolarizzare l’istanza presentata con la documentazione di rito, ad espletare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 24 del DLgs. n. 152/06 e, nel contempo, si invitava il Comune di Altamura a far pervenire parere di competenza;
- con nota acquisita in atti al prot. n. 116500 del 04.07.2012 la società proponente regolarizzava l’istanza e comunicava, nel contempo, l’avvenuto assolvimento degli adempimenti in materia di pubblicità

trasmettendo copia dell'annuncio pubblicato sul Messaggero del 18.06.2012 e sul BURP n. 89 del 21.06.2012;

Visto il parere del Comitato Provinciale per la V.I.A., reso nella seduta del 09.10.2012 agli atti del procedimento che, esaminata la documentazione trasmessa a corredo, dell'istanza presentata, descrivendo l'intervento ed inquadrandolo rispetto al contesto territoriale interessato dal progetto, al sistema dei vincoli e al quadro programmatico così si esprimeva:

“[...] GENERALITÀ

Con l'intervento di ampliamento che viene proposto saranno soddisfatte le seguenti esigenze:

- verrà ampliata la capacità di stoccaggio dei prodotti finiti (farine);
- verrà ampliata la capacità di stoccaggio della materia prima (grano);
- verrà ampliata la capacità di produzione delle farine con l'ampliamento del corpo molino

Lo studio ambientale fa riferimento ad una proposta di modifica del quadro emissivo del mulino esistente, e ad un impianto rientrante per quanto riguarda la produzione, nei termini stabiliti dall'allegato 4 alla parte II del D.Lgs 123/2010 ossia: “impianti per il trattamento e trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 ton/g su base trimestrale”. Lo studio è esteso all'intero progetto di ampliamento, ammodernamento ed adeguamento tecnologico.

Il progetto si colloca nel Comune di Altamura in località “Graviscella” e riguarda un complesso industriale di trasformazione di prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Le seguenti fasi costituiscono in generale il processo produttivo dell'azienda:

- Approvvigionamento materia prima (grano duro) che avviene con mezzi dell'azienda e con mezzi esterni;
- Scarico del prodotto in fossa di carico completamente chiusa da cui viene trasportato a mezzo di nastri trasportatori nel silo di deposito parte in cemento armato è parte in metallo senza che vi sia emissione di polveri all'esterno;
- Lavorazione del grano;
- Accumulo del prodotto finito nei sili;
- Trasporto all'utente finale.

In particolare presso l'azienda Mininni si ha la produzione di semola rimacinata di grano duro che viene attuata attraverso le seguenti fasi:

1. Ricevimento della materia prima: grano che viene scaricato per caduta in una fossa di ricezione dotata di un sistema di aspirazione ed abbattimento polveri. Si producono emissioni di polveri convogliate in atmosfera
2. Stoccaggio grano: il grano dalla fossa di ricezione tramite redler ed elevatori a tazze viene trasferito in sili di stoccaggio esterni. L'attività non genera emissioni convogliate.
3. Premiscelazione: il grano dai sili, previa prepulitura, è trasferito nei sili interni di premiscelazione L'attività non genera emissioni convogliate;
4. Prima pulitura: il grano attraverso varie apparecchiature subisce un processo di pulitura e selezione qualitativa. L'attività genera emissioni convogliate
5. Condizionamento consiste in una bagnatura e successivo avvio in celle da riposo L'attività non genera emissioni convogliate;
6. Seconda pulitura si ha la decorticazione ove il grano viene privato della parte cruscale L'attività genera emissioni convogliate;
7. Macinazione di sottoprodotti: gli scarti della seconda pulitura vanno ad un molino a martelli ove sono macinati L'attività non genera emissioni convogliate;
8. Macinazione grano: Il grano prelevato dalle celle di riposo viene avviato ad una batteria di laminatoi,

plastiche e semolatrici ove subisce il processo di macinazione. Il prodotto che si ottiene è la semola rimacinata mentre i sottoprodotti sono il farinaccio ed il cruschetto. L'attività genera emissioni convogliate;

9. Trasferimento semola rimacinata: è avviata a silos di stoccaggio. L'attività non genera emissioni convogliate, ';

10. Stoccaggio sottoprodotti. L'attività non genera emissioni convogliate;

11. Confezionamento: l'attività non genera emissioni convogliate.

L'ampliamento previsto riguarda solo alcuni settori dell'impianto come si evince dalla sottostante tabella.

Si può notare, l'incremento volumetrico è pari a 33825 mc ossia al 58% circa, ed è limitato ai seguenti reparti: zona molino (+ 8841mc); silos grano e silos farine (+ 4402mc), silos metallici per grano (+20312mc). I rifiuti inerti che si producono saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

SIC, ZPS ed IBA: SIC ed IBA sono presenti nell'area in studio: Il territorio di Altamura ed in particolare l'area di intervento risultano esterni al Parco Nazionale dell'Alta Murgia

PRG L'area su cui sorge l'impianto risulta tipizzata come area essenzialmente agricola, ciò che rende sia il proposto ampliamento che l'originale progetto potenzialmente non compatibile con la citata tipizzazione trattandosi di una industria molitoria.

Al riguardo l'estensore dello studio afferma che "tale potenziale si riduce parzialmente perché l'uso industriale è meno sensibile di quanto non siano le funzioni residenziali rispetto alle polveri, odori rumori ed altri effetti. Inoltre il progetto non risulta incompatibile perché trattasi di un ampliamento di attività esistente pertanto l'area di intervento ha già ottenuto la caratterizzazione con l'insediamento dell'attività che attualmente vi si svolge alla luce dei fatti e considerazioni sopra esposte, gli impatti potenziali dei conflitti fra funzioni urbane ed agricole saranno meno che significativi".

PUTT/p. L'area dove sorge l'impianto è classificata quale ATE di tipo E e quindi non è dichiarabile un valore paesaggistico definito, esiste tuttavia il vincolo relativo agli usi civici.

PAL. L'area in studio rientra nel territorio di competenza dell'AdB Basilicata ed essa risulta:

- non classificata a pericolosità idraulica ad alta probabilità di inondazione,
- non classificata area a pericolosità da frane;
- non classificata area a rischio molto elevato R4

PTA: l'area non risulta all'interno di zone di protezione speciale idrogeologica

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Comparto atmosfera

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera in 12 punti. Con l'attuale richiesta l'azienda intende introdurre 3 nuovi punti di emissione che sono:

- Spostamento all'esterno dell'edificio dell'aspirazione del prodotto cubettato (sottoprodotti di lavorazione). Trattasi di un flusso di aria di 8000 mc/h. che al momento viene riversato nell'ambiente di lavoro dopo il passaggio in un filtro a ciclone. Esso invece sarà dopo trattamento collettato all'esterno dell'opificio (E13);

- collettamento all'esterno del flusso di aspirazione a servizio del macchinario di pulitura (E14) e nuova aspirazione del reparto semolatrici per evitare la formazione di atmosfere localizzate all'interno dei macchinari ricche di polveri di cereali (E15).

E' bene chiarire che l'unico inquinante derivante dalla molitura del grano è costituito dalle polveri che non si possono ritenere nocive anche se è necessario abatterle.

Al riguardo risulta che la ricezione del grano avviene in un ambito confinato e sottoposto ad aspirazione con abbattimento delle polveri e che è in funzione un sistema di abbattimento polveri a servizio delle varie sezioni dell'impianto dotato di filtri a maniche e cicloni in grado di raggiungere facilmente i limiti

previsto dall'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06

COMPARTO IDRICO

Le acque sanitarie e civili sono convogliate in impianto Imhoff mentre quelle piovane dopo trattamento vengono scaricate come autorizzato tramite DD 364/AMB del 12/12/08 in corso di rinnovo.

Risulta realizzato e autorizzato l'impianto di sabbatura e disoleazione delle acque meteoriche.

COMPARTO RUMORE

Il Comune non ha provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica. Sono state effettuate misure sperimentali su sette punti collocati sul perimetro dell'azienda con il risultato che i valori sperimentali hanno oscillato nel rango 52, 5-64, 5 e quindi nell'ambito dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 che sono di 70 dB(A).

VEGETAZIONE FLORA E FAUNA

Non vi è nell'area dove sorge l'azienda presenza di habitat vegetazionale, di specie floristiche indicate negli allegati delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in quanto il piano di vegetazione interessato dall'ampliamento è inesistente ed il complesso sorgerà su quello che è attualmente il piazzale del complesso molitorio. Per quanto riguarda la fauna l'estesa antropizzazione ha notevolmente ridotta la fauna originale costituita da rettili, e mammiferi.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Questo impianto aveva la propria sede "Molino Mininni" nel centro della città di Altamura. Per tale motivo è stata richiesta la delocalizzazione nella sede attuale ove l'azienda lavora già da 20 anni. Non esiste alcuna alternativa progettuale quale la delocalizzazione o la rinuncia all'intervento che possono essere presi in considerazione. La delocalizzazione richiederebbe un investimento di circa 30Meuro.

Non risulta neppure compatibile lo scorporo dell'attuale ampliamento dalla struttura base per ovvie motivazioni di natura economica ed ambientale. Non resta che l'ampliamento proposto che in termini sia di impatti che di investimenti rappresenta il giusto punto di equilibrio.

ANALISI COSTI/BENEFICI

Si parla di tre interventi così articolati:

- Ampliamento dell'impianto molitorio che ha lo scopo di diversificare la produzione affiancando alla trasformazione del grano duro quella del grano tenero;
- Il secondo intervento consiste nell'ampliamento dei silos di stoccaggio cereali;
- Il terzo intervento è rappresentato dall'ampliamento dei silos di stoccaggio prodotti finiti

CONSIDERAZIONI

Non sussistono problemi di impatto ambientale per quanto riguarda l'unica componente in qualche modo sollecitata dall'attività gestionale dell'azienda ossia l'atmosfera. Ciò in quanto l'unico inquinante degno di nota è costituito dalle polveri non nocive che tra l'altro risultano debitamente abbattute tramite opportuni filtri.

Il problema invece che si sottopone all'attenzione del CT è costituito dalla tipizzazione dell'area dove sorge l'impianto e dove sarà attuato l'ampliamento.

Il complesso molitorio è stato realizzato sulla base di concessione edilizia n. 521/89 che prevedeva oltre alla realizzazione dell'impianto molitorio con palazzina uffici anche la realizzazione di un capannone destinato alla produzione di pasta e successiva variante 296/98 riguardante una diversa distribuzione dell'impianto molitorio in senso verticale.

Nell'intervallo tra le due concessioni succitate, il 18/7/98 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 1202/2C riguardante esclusivamente il cambio di destinazione d'uso del capannone destinato a

pastificio.

Il 23/2/2000 viene rilasciata concessione edilizia n. 63/2000 con la quale veniva autorizzato un porticato adiacente al corpo di fabbrica.

Il 13 ottobre 2000 veniva rilasciata autorizzazione edilizia n. 212/2000 per l'installazione di 8 sai metallici per lo stoccaggio della materia prima (grano).

Conclude l'estensore dello studio di verifica pag. 82) che "gli strumenti programmatici comunali non hanno individuato aree urbanisticamente tipizzate che possano ospitare attività simili a quella in progetto".

Lo stesso afferma che "in definitiva dall'analisi degli strumenti pianificatori il progetto proposto non è coerente al piano generale ed alle norme di zoning per l'area".

La valutazione di incidenza eseguita ai sensi dall'articolo 6 comma 3 della direttiva Habitat e dall'articolo 6 del DPR 12/3/2003 non ha evidenziato particolari problemi data l'estesa antropizzazione dell'area in esame.

CONCLUSIONI

Non esistono motivazioni di natura ambientale che contrastino la richiesta effettuata dall'azienda, e lo studio non necessita di ulteriore approfondimento. Resta il problema della coerenza dell'impianto con la tipizzazione agricola dell'area. Lo stesso estensore dello studio afferma la non coerenza dell'impianto al piano generale di zoning dell'area.

GIUDIZIO FINALE

Si chiedono chiarimenti al riguardo dei seguenti problemi:

- Affrancamento del vincolo di usi civici
- Compatibilità dell'azienda con il PRG vigente."

Visti che:

- con nota prot. n. 175757 del 18.10.2012, sulla scorta del predetto parere, veniva formalizzata alla società proponente la richiesta delle integrazioni documentali puntualmente indicate dal Comitato VIA, comunicando la sospensione del procedimento fino all'acquisizione delle integrazioni documentali richieste; con la stessa nota si comunicava, altresì, la sospensione dell'iter istruttorio preordinato all'istanza di AIA presentata alla Provincia di Bari per lo svolgimento dell'attività IPPC 6.4 b) dell'Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. n. 152/06;
- con nota del 02.11.2012, in atti al prot. n. 186171 del 02.11.2012 la società trasmetteva: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza del regime di "uso civico" sul lotto individuato in catasto al Fg.153 pila 59 del Comune di Altamura; b) attestazione di compatibilità dell'intervento - ricadente in zona produttiva esistente ai sensi dell'art.49 delle NTA del PRG - con la strumentazione urbanistica vigente, rilasciato dai Comune di Altamura in data 30.10.2012 prot. n. 0053663;

Visti che

- nella seduta del 13.11.2012, il Comitato Provinciale per la V.I.A. esaminata la documentazione progettuale unitamente alle integrazioni prodotte, rassegnava conclusivamente parere favorevole di compatibilità ambientale, agli atti del procedimento;
- con nota prot. n. 203796 del 27.11.2012, il Servizio scrivente, al fine di concludere l'iter dell'istruttoria tecnico-amministrativa, invitava la società proponente a fornire, entro 10 giorni, dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del tecnico valutatore ambientale circa l'esistenza di habitat o specie di habitat di interesse comunitario sul sito oggetto di intervento e, nell'eventualità positiva, di produrre puntuale documentazione;
- in riscontro alla predetta comunicazione, con nota del 07.12.2012, in atti al prot. n. 216840 del

13.12.2012, la società proponente trasmetteva dichiarazione sulla insussistenza di habitat o specie di habitat di interesse comunitario e con successiva nota del 13.12.2012, in atti al prot. n. 216887 del 13.12.2012 trasmetteva attestazione di insussistenza di vincolo demaniale di uso civico del terreno censito in catasto al Fg. 153 p.la 59 rilasciata dalla Regione Puglia- Servizio Urbanistica - Ufficio 1° Osservatorio Abusivismo e Contenzioso in data 0612.2012 prot. n. A00079/14093.

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia recepisce le risultanze positive di valutazione d'incidenza ambientale, ai sensi del DPR 357/97 e smi, in atti al prot. n. 6217 del 11.01.2013, relative alla realizzazione dell'intervento progettato situato all'interno del SIC-ZPS Murgia Alta cod. 1T 9120007 e nella Rete IBA n. 135 "Murge", a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

- piantumazione diffusa, all'interno del complesso molitorio ovvero nelle porzioni individuate come aree a vegetazione, di specie vegetali autoctone del sistema arboreo - numero minimo 40 esemplari - e del sistema arbustivo - numero minimo 120 esemplari da piantumare entro un anno dalla data di avvio dei lavori;
- tutela e conservazione della vegetazione rinvenuta nelle aree pertinenziali esterne individuate come verde/vegetazione, così come meglio identificate nella planimetria in atti;
- previsione all'interno delle porzioni a verde/vegetazione di mantenimento e consolidamento della vegetazione erbacea spontanea da sfalciare massimo 3 volte all'anno;
- previsione di cunicoli di passaggio a raso terreno della dimensione di cm 3000, in numero di almeno uno per ciascun lato escluso fronte di accesso da costruire entro un anno dalla data di avvio dei lavori;
- revisione impianti di illuminazione esterni permanenti e/o temporanei, al servizio delle strutture dell'impianto, degli accessi e della viabilità, con previsione di potenza luminosa massima di 200 W ogni 500 mq di superficie pertinenziale esterna con punti luminosi bassi - altezza max 1, 5 m circa - e con orientamento dei fasci luminosi diretti verso il basso e comunque nel rispetto della L.R. n. 15/2005 e dei R.R. n. 13/2006, da revisionare entro un anno dalla data di avvio dei lavori;

Dato atto che durante l'iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto non sono, pervenute osservazioni da parte dei soggetti portatori di interessi diffusi;

Vista la documentazione progettuale, i pareri resi dal Comitato Tecnico Provinciale per la VIA, l'attestazione di compatibilità dell'intervento con la strumentazione urbanistica vigente di cui alla nota del Comune di Altamura prot. n. 0053668 cit. e gli elaborati tecnici agli atti di questo ufficio; Visto il D.Lgs n. 152/06;

Vista la L.R. n. 17/07;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Vista la Deliberazione di G.P. n. 129 del 05.09.2007 di istituzione del Comitato provinciale V.I.A.;

Visti, il Decreto del P.G.P. n. 8 del 31.01.2012

Visto lo Statuto della Provincia di Bari;

Visto Part. 107 del D.Lgs. 267/00

DETERMNA

1. per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale per la VIA, così come richiamato in premessa, relativamente al progetto di ammodernamento, adeguamento tecnologico ed ampliamento di un complesso molitorio esistente, presentato dalla società Industria Molitoria Mininni s.r.l. con sede legale ed operativa in Altamura alla via Graviscella, c.s. n. 1448, identificato in catasto al foglio di mappa n. 153, p.la 59;
2. di dare atto che relativamente all'intervento proposto è stato espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale, parere favorevole in ordine alla valutazione dell'incidenza nel rispetto delle prescrizioni/condizioni progettuali ed esecutive di natura tecnica ed ambientale richiamate in narrativa che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce i pareri e/o autorizzazioni richieste dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio delle attività IPPC 6.4 b) dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. n. 152/06, che costituiranno oggetto dell'iter procedimentale di Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto presentato alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce ogni altro parere e/o nulla osta previsto per legge né esonera il proponente dall'acquisizione degli stessi. Sono fatte salve le autorizzazioni, i nulla osta, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione e degli altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica; paesaggistica ed urbanistica;
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
6. di notificare il presente provvedimento alla società Industria Molitoria Mininni s.r.l. sede legale ed operativa Altamura, Contrada Graviscella c.s. n. 1448, al Sindaco del Comune di Altamura;
7. di comunicare per opportuna conoscenza al Presidente, all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Bari, all'Assessore alla trasparenza e legalità, al Presidente Commissione consiliare Ambiente e Rifiuti;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web della Provincia di Bari e, per estratto, a cura del proponente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 152/06;
9. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Bari;
10. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

Bari, lì 23/01/2013

Il Dirigente
Dott. Ing. Francesco Luisi
